



DETRAZIONE DI ALCUNE PRESTAZIONI (MEDICHE E “NON”) UN POCO “PARTICOLARI” E A VOLTE OSCURE

(a cura del dott. Giuseppe Zambon)

(aggiornato al 31 maggio 2018)

- **AGOPUNTURA:** detraibile se prestazione resa da un medico (generico o specialista) iscritto all'albo
* NO prescrizione * **Circolare 108/E-1996**
- **AMBULANZA (Trasporto):** NON DETRAIBILE (*escluso disabili*) la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono sempre le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto **Circolare 108/E-1996**
- **AMNIOCENTESI:** detraibile. Vedi “*Diagnosi prenatale*”
- **ANESTESIA EPIDURALE:** detraibile se prestazione resa in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) * NO prescrizione*
Circolare 108/E-1996
- **ANTIDECUBITO (ausili idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (*materassi*) oppure su materassi normali od antidecubito (*traverse*): (*assistenza protesica*))** detraibili con certificazione fiscale (scontrino/ricevuta parlanti o fattura) emessa dal rivenditore, contenente la descrizione del prodotto acquistato e attestazione marcatura CE. **Si prescrizione** o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio.
Risoluzione 11/E-2007
- **AROMATERAPIA: (*medicina olistica*)** NON DETRAIBILE
- **AYURVEDICO (Trattamento): (*medicina olistica-trattamento bioenergetico*)** NON DETRAIBILE



- **CHIROTHERAPIA (chiroprassi):** detraibile solo se la prestazione viene eseguita presso strutture autorizzate con controllo di medico specialista (Fisiatra o Ortopedico) **Circolare 66/E-1984** (nessun riconoscimento per il diploma di chiropratico; la Finanziaria 2008 riconosce il chiropratico come professione sanitaria di primo livello, ma non è mai stato emanato il previsto regolamento Minsalute che ne istituisce il registro) **Circolare 17/E-2006 e Circolare 21/E-2010** * SI prescrizione con specificazione della patologia * **Circolare 3/E-2016**
- **CIRCONCISIONE RITUALE:** NON DETRAIBILE in quanto non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche. **Parere Ministero Salute 20/10/2016**Circolare 07/E-2017**
- **CLIMATOTERAPIA: (medicina olistica) NON DETRAIBILE**
- **COBALTOTERAPIA (pratica ormai desueta):** detraibile se prestazione resa in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (vedi nota 2) * **NO prescrizione***
- **CORSO PRE-PARTO:** NON DETRAIBILE. Per la ginnastica posturale in acqua per donna in gravidanza vedi alla voce "Ginnastica.....". Per training prenatale (non di gruppo) finalizzato al superamento dello stress da gravidanza vedi alla voce "Psicoterapia"
- **CRANIO-SACRALE (Trattamento): (medicina olistica-trattamento bioenergetico) NON DETRAIBILE**
- **CRIOCONSERVAZIONE DI CELLULE STAMINALI:** detraibile se prestazione resa per la conservazione per "uso dedicato" al neonato o a consanguinei con patologia in atto al momento della raccolta o a famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate, per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da un medico specialista nel relativo ambito clinico. °°°NON DETRAIBILE se prestazione resa per uso personale ("autologo") non avendo alcuna efficacia terapeutica riconosciuta. **Circolare 155/E-2009**
- **CRIOCONSERVAZIONE DI EMBRIONI:** detraibile se prestazione resa nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o preservazione della fertilità maschile o femminile ove messa concretamente a rischio a causa di patologie o cure, effettuata presso strutture autorizzate iscritte nell'apposito Registro presso l'Istituto Superiore di Sanità anche all'estero. La fattura del sanitario specializzato deve contenere la descrizione della prestazione stessa. Se rese all'estero devono essere eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura autorizzata o da un medico specializzato italiano. **Circolare 18/E-2016**
- **CRIOCONSERVAZIONE DI OVOCITI:** detraibile se prestazione resa nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita effettuata presso strutture autorizzate iscritte nell'apposito Registro presso l'Istituto Superiore di Sanità (anche all'estero, nel qual caso devono essere eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura autorizzata o da un medico specializzato italiano. **Circolare 18/E-2016**). La fattura del centro sanitario specializzato deve contenere la descrizione della prestazione stessa. **Circolare 17/E-2015**
- **CROMOPUNTURA/CROMOTERAPIA: (medicina olistica) NON DETRAIBILE**



- **DERMOPIGMENTAZIONE (tatuaggio para-medicaie estetico e correttivo):** detraibile solo in seguito a specifica patologia (ad es. alopecia universale per ciglia e sopracciglia), se resa da personale medico presso strutture sanitarie autorizzate. * *Si prescrizione con indicazione della specifica finalità di correzione di effetti secondari della patologia sofferta per alleggerirne l'impatto psicologico** **Circolare 18/E-2016** °°° NON DETRAIBILE se resa da struttura non autorizzata e/o per uso puramente estetico. **Circolare 14/E-1981**
- **DIAGNOSI PRENATALE:** detraibile se prestazione resa in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) * **NO prescrizione*** **Circolare 108/E-1996**
- **DIETA ALIMENTARE:** detraibile se predisposta da dietista o dietologo e collegata alla cura di una patologia ovvero da biologo nutrizionista * **NO prescrizione** * **Circolare 17/E-2006- Circolare 19/E-2012-Circolare 11/E-2014** Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
- **DISASSUEFAZIONE DAL TABAGISMO:** detraibile solo se prestazione resa da ambulatori specialistici. **Parere Ministero Salute 20/10/2016**Circolare 07/E-2017**
- **DNA: (Test per il riconoscimento della paternità)** NON DETRAIBILE. **Parere Ministero Salute 20/10/2016**Circolare 07/E-2017**
- **ECOSCLEROTERAPIA:** detraibile se prestazione eseguita per fini NON meramente estetici da personale medico * **NO prescrizione** * **Circolare 14/E-1981**
- **EDUCAZIONE PROFESSIONALE SANITARIA (progetti educativi e riabilitativi):** detraibile solo se prestazione resa da educatore professionale laureato. ***NO prescrizione** * **Circ. 3/E-2016**
- **ELETTROSTIMOLAZIONE MUSCOLARE:** detraibile se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati (*vedi nota 1*) o infermiere professionale o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*). Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015**
- **ERGOTERAPIA:** *vedi "Terapia occupazionale e animazione"*
- **FISIOKINESITERAPIA/KINESITERAPIA/IDROKINESITERAPIA:** detraibile. Se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati (*vedi nota 1*) o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*). Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015** °°°
 Se resa da massoterapista, kinesiterapista, idroterapista, o MCB (Massaggiatore Capo Bagnino) * **SI prescrizione** **Circolare 7/E-2018** * **ATTENZIONE: La Circolare n. 7/E-2017 afferma che le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente al 17/03/1999 non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica**", ciò è innovativo rispetto a quanto si poteva ricavare dalla lettura della circolare 17/E-2015



- **FISIOTERAPIA:** detraibile se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati (*vedi nota 1*) o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*). Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015**
- **FLORITERAPIA:** (*medicina olistica*) NON DETRAIBILE
- **GINNASTICA CORRETTIVA - RIABILITATIVA – POSTURALE - PROPRIOCETTIVA:** detraibile se resa in centri autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*). Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012**
- **GINNASTICA PER TUTTI (PALESTRA):** NON DETRAIBILE. Corsi di ginnastica aerobica, ritmica, artistica, facciale, olistica (*Qigong, Pilates, Yoga, Body tonic, Easy dance, Training suspension system, Tecniche psicocorporee, di rilassamento e/o di meditazione*) preparatoria, propedeutica, pre-natatoria, stretching, non rappresentano una spesa sanitaria anche se svolte a scopo di prevenzione o terapeutico, in quanto sono destinate più che altro alla cura del corpo e non possono essere riconducibili a un trattamento sanitario qualificato anche se accompagnate da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria. **Circolare 19/E-2012**
- **HALOTERAPIA (grotte di sale):** (*terapia ancora non riconosciuta*) NON DETRAIBILE. **Circ. 3/E-2016**
- **IDROCOLONTERAPIA:** detraibile se prestazione resa in ospedali pubblici o centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) * **NO prescrizione** *
- **IDROKINESITERAPIA:** detraibile. *Vedi "Fisiokinesiterapia"*
- **IDROTERAPIA:** (*medicina olistica*) NON DETRAIBILE
- **INIEZIONE INTRACITOPLASMATICA DELLO SPERMATOZOO (ICSI) (trattamento):** detraibile se prestazione resa nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita effettuata presso strutture autorizzate (*anche all'estero, nel qual caso devono essere eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura autorizzata o da un medico specializzato italiano. Circolare 18/E-2016*). La fattura del centro sanitario specializzato deve contenere la descrizione della prestazione stessa. **Circolare 17/E-2015**
- **INSEMINAZIONE ARTIFICIALE:** detraibile se prestazione resa in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) * **NO prescrizione** * **Circolare 108/E-1996**
- **IODOTERAPIA (anche iodio terapia o terapia radio metabolica):** detraibile se prestazione resa in ospedali pubblici o centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) * **NO prescrizione** *



- **IONOFORESI (anche IONTOFORESI):** detraibile se prestazione eseguita da medici o sanitari specializzati (*vedi nota 2*) o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità dei medesimi. Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012**
- **IPPOTERAPIA:** **deducibile dal reddito complessivo** se prestazione resa nei confronti di portatore di handicap in centri specializzati sotto direzione e responsabilità di personale medico, di psicologo/psicoterapeuta o personale sanitario specializzato (*vedi nota 2*) * **SI prescrizione con specificazione della patologia** * **Circolare 19/E-2012**
- **IRIDOLOGIA:** (*terapia non riconosciuta*) **NON DETRAIBILE**
- **IPERTERMIATERAPIA:** detraibile se prestazione resa in centri medici autorizzati sotto la direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) * **SI prescrizione***
- **IVD (Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro):** detraibili con certificazione fiscale (scontrino/ricevuta parlanti o fattura) emessa dal rivenditore (*farmacia, parafarmacia, erboristeria*), contenente la descrizione del prodotto acquistato con destinazione d'uso di dispositivo medico e attestazione marcatura CE. ***No prescrizione*** **Trattasi di:** *Contenitori campioni (urine, feci); Test di gravidanza, di ovulazione, di menopausa; Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, del colesterolo totale HDL e LDL, dei trigliceridi; Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, per prostata PSA, per la determinazione del tempo di protrombina (INR), per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, per la celiachia.* Per gli IVD diversi dai precedenti deve essere conservata anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee specifiche per il dispositivo acquistato. **D. Lgs. 332/2000 * Circolare 20/E-2011 * Circolare 19/E-2012**
- **KINESITERAPIA ATTIVA E PASSIVA:** detraibile. *Vedi "Fisiokinesiterapia"*
- **KINESIOLOGIA APPLICATA E SPECIALISTICA:** (*terapia non riconosciuta*) **NON DETRAIBILE**
- **LASERTERAPIA:** detraibile. Se prestazione resa da fisioterapista (*vedi nota 1*) o soggetti equiparati o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*). Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012** °°° Se resa da kinesiterapista * **SI prescrizione***
- **LOGOPEDIA:** detraibile se prestazione eseguita da logopedista che risulti tale dal documento. Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012**
- **LOGOTERAPIA (analisi esistenziale Frankliana):** detraibile. *Vedi alla voce "Psicoterapia".*



- **LUCE PULSATA (trattamento):** detraibile *(alle stesse condizioni previste per la dermopigmentazione)* per sopperire ai danni estetici provocati dall'irsutismo se resa da personale medico presso strutture sanitarie autorizzate. * *SI prescrizione con indicazione della specifica finalità di correzione di effetti secondari della patologia sofferta per alleggerirne l'impatto psicologico** **Circolare 18/E-2016** °°°
NON DETRAIBILE se resa da struttura non autorizzata e/o per uso puramente estetico. **Circolare 14/E-1981 *** Circolare 7/E-2018**
- **MAGNETOTERAPIA:** detraibile. Se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati *(vedi nota 1)* o infermiere professionale o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato *(vedi nota 2)*. Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015** °°° Se resa da kinesiterapista * *SI prescrizione* *
- **MANUTENZIONE PROTESI:** detraibile con fattura dell'esercente l'arte ausiliaria (es: odontotecnico, ottico, ecc.) o dichiarazione in fattura dello stesso di aver eseguito la prestazione; in alternativa scontrino con separata attestazione dell'esercente l'arte ausiliaria che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia. Confermato da **Circolare 7/E-2017**
- **MASSOFISIOTERAPIA – MASSOTERAPIA - MASSAGI:** detraibile. Se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati *(vedi nota 1)* o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato *(vedi nota 2)*. Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015** °°
Se resa da massoterapista, idroterapista o MCB (Massaggiatore Capo Bagnino) * *SI prescrizione* * **Circolare 7/E-2018** ***ATTENZIONE: La Circolare n. 7/E-2017 afferma che le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente al 17/03/1999 non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica**", ciò è innovativo rispetto a quanto si poteva ricavare dalla lettura della circolare 17/E-2015
- **MESOTERAPIA:** detraibile solo se prestazione resa da medici o sanitari specializzati *(vedi nota 2)* * *SI prescrizione con specificazione della patologia** **Circolare 3/E-2016**
- **METOIDIOPLASTICA (cambio sesso da donna a uomo): (intervento chirurgico)** detraibile in quanto utile a superare il *disturbo dell'identità di genere* (accertato da sessuologo, psicologo o psichiatra) mediante la ricostruzione dei genitali maschili. L'intervento chirurgico per il cambio di sesso deve essere autorizzato dal tribunale e previsto dalla L. 164/1982 nel caso in cui sia necessario *assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico*. **Risoluzione 71/E-2015**
- **MUSICOTERAPIA:** **deducibile dal reddito complessivo** se prestazione resa nei confronti di portatore di handicap in centri specializzati sotto la direzione e responsabilità di personale medico, psicologo/psicoterapeuta o personale sanitario specializzato *(vedi nota 2)* * *SI prescrizione con specificazione della patologia** **Circolare 19/E-2012**
- **NATUROPATIA: (medicina olistica) NON DETRAIBILE**



- **OSTEOPATIA:** detraibile solo se prestazione è resa da medici o sanitari specializzati in quanto riconducibile alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute (*vedi nota 2*) (*nessun riconoscimento per il diploma di osteopata*) * **NO prescrizione** * **Circolare 11/E-2014**
- **OZONOTERAPIA:** detraibile solo se prestazione resa da medici o sanitari specializzati (*vedi nota 2*) * **SI prescrizione con specificazione della patologia** * **Circolare 3/E-2016**
- **PALESTRA:** NON DETRAIBILE. *Vedi alla voce "Ginnastica per tutti"*
- **PATOLOGIE ESENTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PUBBLICA:** **detraibili anche dal familiare che ha sostenuto la spesa per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta.** **Circolare 15/E-2015.** L'eccedenza deve risultare dalle annotazioni del Mod. 730 o dal quadro RN del modello REDDITI **Circolare 55/E-2001.** Vanno separatamente indicate nel quadro oneri deducibili del soggetto. La patologia va dimostrata con certificazione sanitaria o tesserino attestante la stessa e riportante eventualmente il codice numerico identificativo della patologia. I documenti di spesa possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto dalla patologia o al familiare che ha sostenuto la spesa (*con indicazione in questo caso del nominativo del malato e autocertificazione del malato stesso sul documento dell'importo della parte di spesa sostenuta dal familiare*) **Circolare 55/E-2001.** Le patologie (croniche e invalidanti) sono quelle elencate nel **D.M. 329/1999 come aggiornato dal D.M. 296/2001 e dal Regolamento malattie rare D.M. 279/2011.**
- **PANNOLONI PER INCONTINENTI:** (*assistenza protesica*) detraibili con certificazione fiscale (scontrino/ricevuta parlanti o fattura) emessa dal rivenditore commerciale (anche supermercato), contenente la descrizione del prodotto acquistato e attestazione marcatura CE. ***SI prescrizione*** o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio. **Circolare 17/E-2006**
- **PARRUCCA:** (*dispositivo medico*) detraibile con certificazione fiscale (scontrino/ricevuta parlanti o fattura) emessa dal rivenditore, contenente la descrizione del prodotto acquistato con destinazione d'uso di dispositivo medico e attestazione marcatura CE. ***SI prescrizione attestante l'idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie*** o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della certificazione medica. **Risoluzione 9/E-2010**
- **PEDAGOGIA (trattamenti e valutazioni):** (*prestazione non riconosciuta come sanitaria*) **NON DETRAIBILE** in quanto laurea non sanitaria equipollente a quella in Scienze dell'Educazione L19. **Circolare 3/E-2016**
- **PISCINA (acquisto o realizzazione):** **NON DETRAIBILE** ancorché utilizzata per scopi terapeutici (*idrochinesiterapia per disabili*) in quanto l'agevolazione riguarda unicamente il trattamento sanitario e non anche l'acquisizione della struttura. **Circolare 20/E-2011**
- **PODOLOGIA:** detraibile se prestazione eseguita da medici o sanitari specializzati (*vedi nota 2*). Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012**



- **PRESSOTERAPIA:** detraibile se prestazione eseguita *per fini NON meramente estetici* **Circolare 14/E-1981** da medici o sanitari specializzati (*vedi nota 2*) o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità dei medesimi. Sulla ricevuta deve essere specificata la natura “sanitaria” della prestazione resa * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015**
- **PSICOTERAPIA:** detraibile se resa da psicologo o psicoterapeuta per finalità terapeutiche * **NO prescrizione** * **Circolare 20/E-2011**
- **REIKITERAPIA (trattamenti reiki, massaggi reiki):** (*medicina olistica*) **NON DETRAIBILE**
- **RIABILITAZIONE POST-TRAUMATICA:** detraibile se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati (*vedi nota 1*) o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*). Sulla ricevuta deve essere specificata l’attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015 – Circolare 7/E-2018**
- **RIABILITAZIONE PSICHIATRICA:** detraibile se resa da psicologo/psicoterapeuta o sanitari specializzati (*vedi nota 2*). Sulla ricevuta deve essere specificata l’attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa * **NO prescrizione*** **Circolare 19/E-2012**
- **RIFLESSOLOGIA PLANTARE:** (*medicina olistica-trattamento bioenergetico*) **NON DETRAIBILE**
- **SBIANCAMENTO DENTALE:** detraibile se prestazione di natura **MEDICALE** e **NON meramente cosmetica** **Circolare 14/E-1981** resa da medico odontoiatra o da sanitario specializzato (*vedi nota 2*) unicamente per finalità terapeutiche. Sulla ricevuta deve essere specificata la natura “sanitaria” della prestazione resa * **NO prescrizione** * **Circolare 17/E-2015**
- **SHIATSU (Trattamento):** (*medicina olistica-trattamento bioenergetico*) **NON DETRAIBILE**
- **TECARTERAPIA:** detraibile se prestazione resa in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) * **SI prescrizione** *
- **T.E.N.S. (STIMOLAZIONE ELETTRICA NERVOSA TRANSCUTANEA):** detraibile se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati (*vedi nota 1*) o infermiere professionale o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*). Sulla ricevuta deve essere specificata l’attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. * **NO prescrizione** * **Circolare 19/E-2012**
- **TERAPIA MULTIDISCIPLINARE PER LA CURA DELLO STRESS:** detraibile solo se prestazione riconducibile a cure di psicoanalisi, psicoterapia o neuropsichiatria, realizzate in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) * **SI prescrizione** *



- **TERAPIA OCCUPAZIONALE (detta anche ERGOTERAPIA) E ANIMAZIONE:** detraibile se prestazione resa da medici, psicologi/psicoterapeuti o sanitari specializzati (*vedi nota 2*) a soggetti NON disabili a fini terapeutici * **NO prescrizione** *; **deducibile dal reddito complessivo** se prestazione resa nei confronti di portatore di handicap dai medesimi soggetti * **SI prescrizione con specificazione della patologia** * **Circolare 19/E-2012**
- **TERME (cure):** Detraibili (*escluse le spese di soggiorno e le spese di assistenza specialistica*) Se struttura termale * **SI prescrizione** * °°° Se resa direttamente da SSN * **NO prescrizione** * **Risoluzione n. 8/207 del 09.04.1976**
- **ULTRASUONI (macchina):** (*dispositivo medico*) detraibile con scontrino/ricevuta parlante o fattura da cui risulti la descrizione del dispositivo e la dichiarazione che è contrassegnato dalla marcatura CE e che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. **Circolare 19/E-2012**
- **ULTRASUONOTERAPIA:** detraibile se prestazione resa in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) * **SI prescrizione** *
- **VAGINOPLASTICA (cambio sesso da uomo a donna):** (*intervento chirurgico*) detraibile in quanto utile a superare il *disturbo dell'identità di genere* (accertato da sessuologo, psicologo o psichiatra) mediante la ricostruzione dei genitali femminili. L'intervento chirurgico per il cambio di sesso deve essere autorizzato dal tribunale e previsto dalla L. 164/1982 nel caso in cui sia necessario *assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico*. **Risoluzione 71/E-2015**
- **VILLOCENTESI:** detraibile. *Vedi "Diagnosi prenatale"*



Nota 1: L'art. 4 della Legge n. 42 del 26/02/1999 e il DM Ministero Sanità 27/07/2000 individuano i diplomi e gli attestati riconosciuti equipollenti al diploma universitario di fisioterapista se conseguiti prima del 17/03/1999 (data di entrata in vigore della Legge 42/1999). Titoli formativi equipollenti al diploma universitario in fisioterapia:

- **Fisiokinesiterapista** - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1
- **Terapista della riabilitazione** - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali
- **Terapista della riabilitazione** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- **Tecnico fisioterapista della riabilitazione** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- **Terapista della riabilitazione dell'apparato motore** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- **Massofisioterapista** - Corso **triennale** di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)

Dopo il **parere del Ministero della Salute del 06 marzo 2018**, l'ADE nella **Circolare 7/E-2018** riconosce che la detrazione spetta anche per le prestazioni rese dai **terapisti della riabilitazione** che hanno conseguito il diploma o l'attestato entro il 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 42 del 1999), in quanto tali titoli sono da considerarsi **equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e terapista occupazionale** e pertanto **il terapista della riabilitazione rientra tra le professioni sanitarie**. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data. Analogamente sono detraibili le prestazioni rese da **massofisioterapisti** che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione **biennale**, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al DM n. 741 del 1994 in seguito a Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute.

I soggetti in possesso dei suddetti titoli di studio devono obbligatoriamente attestare in fattura la loro condizione formativa avvenuta entro il 17/03/1999 affinché la spesa sanitaria risulti fiscalmente detraibile.

Nota 2: Figure professionali individuate dal DM Ministero Sanità 29/03/2001, considerate sanitarie specializzate: infermiere; ostetrica/o; infermiere pediatrico; podologo; fisioterapista; logopedista; ortottista - assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico audiometrista; tecnico sanitario di laboratorio biomedica; tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico ortopedico; tecnico audioprotesista; tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; dietista.

Nell'ambito dell'elenco delle suesposte prestazioni, dovunque siano richiamate le figure sanitarie specializzate le stesse dovranno essere evidentemente individuate in base alla tipologia della prestazione sanitaria resa.



ALCUNE NOTE DI CARATTERE GENERALE

- ✚ Se le spese mediche sono state sostenute nell'ambito del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE la detrazione compete per l'importo del ticket pagato.
- ✚ Le spese mediche INTESTATE AL GENITORE E SOSTENUTE PER IL FIGLIO NON A CARICO non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione. *Circolare 55/E-2001*
- ✚ Tra le SPESE SANITARIE detraibili rientrano anche quelle relative ad una PERSONA DECEDUTA, se SOSTENUTE DAGLI EREDI dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. *Circolare 122/E-1999*
- ✚ Le SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia. Nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura ("farmaco" o "medicinale"), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni *Circolare 34/E-2008*.
Non sono detraibili le spese relative al TRASFERIMENTO ed al SOGGIORNO ALL'ESTERO, anche se dovuto a motivi di salute *Circolare 122/E-1999*.
- ✚ Se la DOCUMENTAZIONE è IN LINGUA STRANIERA è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in *inglese, francese, tedesco e spagnolo*. Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d'Aosta se la documentazione è scritta in francese, e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco. Se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle sopra indicate è necessaria una traduzione giurata. La documentazione sanitaria redatta in *sloveno* può essere corredata da una traduzione non giurata, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena. *Interpellanza parlamentare n. 2-01408 del 01.07.2016*
- ✚ Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE e quindi RIMASTE A CARICO DEL CONTRIBUENTE